SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 951)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

(BIASINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 1980

Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende affrontare per la prima volta con visione globale e sistematica il problema della conservazione del patrimonio archeologico di Roma.

Si tratta non soltanto di dare doverosa esecuzione al secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione, ma di adottare un indirizzo che ponga la politica per i beni culturali tra i grandi interessi prioritari che persegue lo Stato e ai quali occorre destinare le risorse disponibili con maggiore larghezza che non negli anni trascorsi. Sarebbe, invero, triste ironia che la democrazia repubblicana fosse meno sollecita della dittatura nell'opera di conservazione ed ampliamento del patrimonio archeologico, agendo come deve agire, nell'interesse esclusivo della cultura e dell'umanità e non mossa dalla retorica esaltazione di una romanità da strumentalizzare a fini demagogici e nazionalistici.

Il problema del patrimonio archeologico di Roma presenta qualche analogia con quello di altre città, come Roma ricche di storia e di rilevante patrimonio culturale,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

se pur è difficile ravvisare altrove identica complessità. Atene, ad esempio, che pure ha ritenuto indispensabile un intervento straordinario a tutela del suo patrimonio, vede concentrata la sua zona archeologica praticamente nella sola Acropoli, mentre alle pendici è insediato un agglomerato urbano moderno.

Di qui il riconoscimento della specificità del problema di tutela della Roma antica, legata ad una stretta continuità e contiguità con le strutture urbane della Roma medioevale, della Roma rinascimentale, della Roma moderna.

Questa consapevolezza ha portato ad escludere dai benefici previsti dal disegno di legge per le zone danneggiate dal terremoto del settembre 1979, presentato in Parlamento, proprio la capitale. Prevalse allora la considerazione che i danni derivati al patrimonio archeologico romano rappresentassero soltanto l'aggravamento di una situazione precaria, per la quale occorreva un provvedimento speciale e finalizzato che con questo disegno di legge ora si propone.

Il problema è stato oggetto di attento studio e dibattito da parte di una commissione ministeriale costituita con decreto 12 gennaio 1979 a seguito dell'allarme suscitato dal gravissimo stato di decadimento dei monumenti archeologici di Roma e che ha operato sotto la presidenza del professor Cesare Gnudi, attualmente vice presidente del Consiglio nazionale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Alla commissione era stato assegnato il compito di estendere la sua indagine dal problema, pur gravissimo, dei monumenti romani, a quello più generale della conservazione delle pietre, in particolare delle sculture situate all'aperto ed esposte ai danni di varia natura provocati dagli agenti atmosferici.

Al termine dei lavori, la commissione ha espresso l'auspicio che fosse adottato in sede legislativa, un provvedimento urgente e straordinario che alleggerisse il gravissimo stato di decadimento dei monumenti archeologici romani. La commissione ha ritenuto assolutamente indispensabile dare immediata attuazione a tutte le opere necessarie per mettere subito i grandi monumenti della scultura romana all'aperto al riparo da tutte le azioni di carattere fisico, chimico, microbiologico, capaci di aggravarne le condizioni di conservazione già così compromesse.

Dalle dimensioni e dalla complessità del problema dei monumenti romani, si può quindi ricavare la visione della mole e gravità del più ampio problema nell'ambito nazionale e l'indicazione dell'urgenza di una nuova politica per la conservazione dei monumenti. In questo spirito, l'iniziativa per Roma non assume un aspetto episodico o locale, ma costituisce l'indirizzo secondo il quale converrà muoversi nel pieno rispetto delle esigenze di priorità e di compatibilità dei mezzi a disposizione.

I grandi monumenti antichi, con le loro raffigurazioni che si vanno dissolvendo per la degradazione della materia, al di là dell'incalcolabile valore artistico legato alla storia romana, assumono anche, sul più ampio piano dei rapporti tra gli Stati e dei legami tra i popoli, significati e simboli sempre più importanti nell'attuale situazione storica.

In relazione alle numerose esigenze del patrimonio archeologico di Roma il disegno di legge che qui si sottopone al giudizio del Parlamento si propone di conseguire i seguenti obiettivi:

a) conservazione monumentale: con il ripristino di adeguate condizioni statiche, con il consolidamento delle superfici e con la sistematica manutenzione; il tutto è inteso come investimento produttivo in quanto ogni omissione determinerebbe, come di fatto è avvenuto per la trascorsa incuria, ulteriori irreversibili deterioramenti di beni non riproducibili;

b) valorizzazione dei complessi monumentali che, per il loro immenso significato storico, artistico ed ideale, caratterizzano il paesaggio urbano e ne determinano la fisionomia culturale;

c) promozione dello sviluppo culturale mediante ogni attività (esposizioni, pubblicazioni, didattica) che possa diffondere in più vasti ambiti sociali, e in particolare tra i giovani, la consapevolezza del significato del patrimonio archeologico della città di Roma.

In questa situazione sembra ormai indifferibile la presentazione del seguente disegno di legge, il cui articolo 1 dispone il finanziamento di 180 miliardi di lire, da ripartirsi in cinque annualità, per l'approntamento di un piano di restauro, salvaguardia e valorizzazione, di espropri e di interventi, concernenti direttamente o indirettamente il patrimonio archeologico romano.

Con l'articolo 2, anzichè prefissare determinati interventi, la cui scelta sarebbe comunque settoriale e necessariamente legata alla contingenza, rispetto alla quale gli anni a venire potrebbero imporre soluzioni diverse, è parso più corretto determinare un metodo istituzionale di individuazione delle finalità da perseguire in via prioritaria, stabilendo che la Soprintendenza predisponga annualmente dei programmi di intervento da approvarsi dal Ministro, sentito il parere dei competenti comitati di settore.

L'articolo 3 consente al Ministro di avvalersi, per l'attività di ricerca necessaria per l'attuazione dei programmi, della collaborazione di istituti universitari e di enti pubblici.

L'articolo 4 dichiara la pubblica utilità delle opere previste dall'articolo 2.

L'articolo 5 consente all'Amministrazione, in vista dell'urgenza degli interventi e della necessità di evitare la formazione di residui passivi, la possibilità di operare contrattualmente in maniera notevolmente più agile rispetto alle complesse procedure della legge fondamentale sulla contabilità di Stato.

L'articolo 6 concerne la norma finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscriversi negli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per gli anni finanziari dal 1980 al 1984, di cui lire 10 miliardi, 40 miliardi e 60 miliardi rispettivamente negli anni 1980, 1981 e 1982 per opere di scavo, manutenzione, restauro e valorizzazione, ivi comprese attività di sistemazione museale, didattiche e di formazione culturale, del patrimonio archeologico della città di Roma, nonchè per acquisti ed espropri di beni mobili e immobili di interesse pubblico e di importanza storico-monumentale-archeologica ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 2.

Per gli interventi di cui all'articolo precedente la Soprintendenza archeologica di Roma provvederà ogni anno, prima del 30 settembre, alla redazione di programmi da approvarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere dei competenti comitati di settore, in modo da adeguare con la legge finanziaria gli stanziamenti di bilancio ai programmi medesimi.

Il coordinamento con la disciplina urbanistica interessata dagli interventi anzidetti viene attuato ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Ove l'attuazione dei programmi richieda studi o indagini preliminari di particolare complessità tecnica e scientifica, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato, a norma dell'articolo 36 del decreto

del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, a stipulare convenzioni di ricerca con istituti universitari o altri enti pubblici.

Le convenzioni di cui al precedente comma non potranno riconoscere spese e onorari che non siano documentati dall'ente, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Art. 4.

L'approvazione del programma di cui all'articolo 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste nel programma.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo alla data di approvazione del programma.

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'Amministrazione è esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni e 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.